

## STATUTO Organizzazione di Volontariato (ODV)

### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche , una associazione avente la seguente denominazione :

"Associazione Diabetici della Provincia di Siena – ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena

### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati :

- a) Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del Diabete al fine di favorire la diagnosi precoce e la cura efficace nei soggetti che ne sono colpiti;
- b) Istruire ed educare i diabetici ed i loro famigliari;
- c) Sensibilizzare e rappresentar le persone con Diabete nei confronti di Organi Istituzionali e Terzi.
- d) Suggestire e promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai diabetici, in speciale modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati;
- e) Promuovere iniziative ricreative per i diabetici, corsi, pubblicazioni, convegni e conferenze.
- f) Promuovere la ricerca scientifica e od operativa (metodi ,terapie,informazione)in collaborazione con i centri di Diabetologia.
- g)Combattere le discriminazioni nelle cure,nelle scuole, nello sport, nel lavoro, nella società, dovute alla condizione di Persona con Diabete.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale . La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo l'apposito modulo debitamente compilato domanda che contiene:

- Consenso al trattamento dei dati personali ai fini associativi.

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, cura del Consiglio direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### **ART. 5**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice Civile, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente

all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## ART. 6

### (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Oltre al generale divieto di rapporto di lavoro subordinato, è precluso ogni rapporto di incarico professionale tra l'associazione e i membri del Consiglio direttivo.

## ART. 7

### (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati. ed in regola col pagamento della quota sociale;

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, con allegata copia del documento di identità, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inoltrata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elegge i componenti del Consiglio direttivo, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti, a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **ART. 8 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare apposite commissioni di lavoro, formate anche da associati, che si occupino dello studio, programmazione, e attuazione dei programmi e delle finalità dell'Associazione. Dette commissioni dovranno rendicontare al Consiglio direttivo in merito alle attività svolte e ottenere il relativo parere per gli oneri economici derivanti dalle attività medesime.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. Il componente del Consiglio direttivo che effettua 4 assenze non giustificate decade dal ruolo amministrativo.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Oltre al generale divieto di rapporto di lavoro subordinato, è precluso ogni rapporto di incarico professionale tra l'associazione e i membri del consiglio direttivo.

### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio direttivo tra i propri componenti;

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo svolge, l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

## **ART. 10 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 12 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

## **ART. 13 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **ART. 14 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo.

## **ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà

operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 16**

##### **(Rinvio, abrogazioni)**

Si intendono abrogate tutte le disposizioni dell'Atto costitutivo in contrasto con il presente Statuto. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



ASSOCIAZIONE DIABETICI  
DELLA PROVINCIA DI SIENA

## Verbale Assemblea dell'Associazione Diabetici della Provincia di Siena – ODV

In data 23 marzo 2019, nei locali del Centro Iniziative per la Terza Età – P.zza Costituzione 2, Siena, si è tenuta l'Assemblea degli associati ADPS per discutere degli argomenti indicati nella lettera di convocazione dell'Assemblea medesima.

Il Presidente Rinaldi chiede di anticipare al primo punto la relazione sull'attività associativa del 2018 elencando le varie iniziative alle quali ha partecipato l'Associazione (Taverne, Ancaiano, Festa del Volontariato a Siena, progetto IDEA, presidi Natalizi); in occasione della Giornata Mondiale del Diabete si è riscontrata una marcata diminuzione delle misurazioni glicemiche.

Ha poi illustrato la Convenzione con A.S.L. inerente al supporto alle patologie croniche da realizzarsi attraverso attività di gruppo, con corsi finalizzati all'**automotivazione** e relativo "refresh", informando che Lunedì p.v. dalle ore 15 alle 17 si terrà un incontro di questo tipo ed invitando alla partecipazione.

In assenza di interventi si è passati alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2018:

lo sbilancio positivo nell'anno di € 70,95 porta il saldo attivo a € 30.397,50.

Il Presidente sottolinea l'incidenza delle donazioni sul bilancio dell'Associazione.

Non essendoci richieste di intervento il Presidente procede alla lettura della bozza del nuovo Statuto precisando che trattasi di una revisione necessaria per renderlo coerente con le Norme e Leggi emanate nel tempo (cfr. Codice Terzo Settore) e riferite alle strutture associative come la nostra.

La lettura avviene per singolo articolo con gli opportuni raffronti con il vecchio Statuto, al termine della quale viene chiesto se ci sono richieste di delucidazioni e/o approfondimenti.

Il Sig. Benvenuti chiede che in seconda convocazione l'assemblea sia valida con una percentuale definita di presenze.

Il presidente risponde che il numero è fortemente sbilanciato nel rapporto tra associati e partecipanti attivi, si correrebbe il rischio di non raggiungere il numero stabilito.

Alle ore 10,30 Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi al successivo punto dell'o.d.g. **Elezioni del Consiglio Direttivo**

Il Presidente spiega che nel recente passato il Consiglio è stato allargato, rispetto all'iniziale, per difficoltà operative generate dall'insufficiente numero dei Consiglieri rispetto agli impegni dell'Associazione, per questo sono stati inseriti nel nuovo Statuto il numero minimo e quello massimo di Consiglieri da eleggere.

Segue una serie di interventi di alcuni Consiglieri uscenti che mette in evidenza difficoltà relazionali nell'organismo in questione, dovute a carenza di comunicazione da parte di membri di Comitati vari e da impropri metodi di sollecitazione attraverso i canali di comunicazione interni che hanno generato una profonda spaccatura nel Consiglio e trasformato questioni di merito in dispute personali.

A nulla sono valsi i tentativi di ricucitura dei rapporti tra le parti praticati da alcuni membri; alla discussione hanno partecipato Rinaldi, Boni, Salvini e Furia.

Prende la parola Guidarelli per invitare al superamento delle contrapposizioni attraverso lo spirito di collaborazione che deve animare le persone che rivestono incarichi, senza scordarsi mai i presupposti che hanno portato alla nascita dell'Associazione: solidarismo, condivisione e rispetto reciproco.

Interviene poi Antonino Furia per sottolineare la necessità di prestare attenzione all'evoluzione intorno a noi da gestire attraverso l'innovazione che può favorire sia l'organizzazione che la comunicazione e che rappresenta un punto essenziale per la ricerca.

Poiché non è chiara la modalità di votazione dei candidati, emergono due possibili soluzioni:

- a) Indicazione di un'unica preferenza
- b) Indicazione fino ad un massimo di 9 preferenze

L'assemblea delibera la scelta del metodo b) attraverso una votazione che riporta il seguente risultato:

soluzione a) 10 voti

soluzione b) 20 voti

Deliberata la modalità per l'esercizio del voto viene decisa una pausa per consentire la predisposizione delle schede elettorali.

Riprende l'attività con l'indicazione dei nominativi per comporre la Commissione elettorale: Virginia Benvenuti e Antonino Furia. L'Assemblea approva